

Bollo di Euro 156,00 assolto con modalità telematica .

Repertorio n. 58.073

Raccolta n. 12.965

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di febbraio.

(26 febbraio 2015)

In Caravaggio, nella sala consiliare del Municipio, in Piazza Garibaldi n. 9, qui richiesto, alle ore quattordici e minuti trentacinque.

Innanzi a me dottor Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,

è presente

la signora

- **BREVIARIO GIGLIOLA** nata a Pontirolo Nuovo il 30 giugno 1953, ivi residente in Via Da Vinci n. 21, codice fiscale BRV GLL 53H70 G867H, altresì domiciliata per la carica presso la sede dell'azienda consortile di cui infra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei soci di:

"RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Azienda Speciale Consortile"

in breve **"RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA"**

con sede in Caravaggio (BG), Piazza Garibaldi n. 9 c/o Palazzo Municipale di Caravaggio, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo 03445060167 e n. BG-379453 del Repertorio Economico Amministrativo, tale nominata giusta delibera dell'assemblea dei soci in data 22 luglio 2014, depositata in atti dell'azienda consortile stessa.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed alle ore quattordici e trenta è stata convocata, con e-mail pec, l'assemblea dei soci dell'azienda speciale consortile richiedente, per discutere e deliberare sul seguente

- ORDINE DEL GIORNO -

1. Modifiche statuto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 14.1 del vigente statuto, la signora BREVIARIO GIGLIOLA, sopra generalizzata, invitando me Notaio ad assistere ed a redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta, dò atto come di seguito dello svolgimento dell'assemblea.

Dichiarata aperta l'assemblea, il Presidente constata e mi fa constatare la piena legalità e regolarità dell'odierna seduta, per essere presenti:

** il Presidente dell'assemblea signora BREVIARIO GIGLIOLA, sopra generalizzata;

** il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- **ZOCCOLI GIUSEPPINA**, nata a Treviglio (BG) il 28 maggio 1951

con residenza e domicilio fiscale a Treviglio (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 1;

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- **BUGINI DIMITRI** nato a Lurano il 2 ottobre 1958, con residenza e domicilio fiscale in Lurano (BG), Via Meucci n.35, codice fiscale BGN DTR 58R02 E751Q;

- **CRESPI PATRIZIA** nata a Vaprio d'Adda (MI) l'11 giugno 1962, con residenza e domicilio fiscale in Canonica d'Adda (BG), Via Bergamo n. 59, codice fiscale CRS PRZ 62H51 L667O;

- **CERESOLI LUCIA** nata a Capriate San Gervasio (BG) il 29 maggio 1953, con residenza e domicilio fiscale in Casirate d'Adda (BG), Via R. Paladini n. 14, codice fiscale CRS LCU 53E69 B703R;

(Consiglieri)

Registrato a Bergamo 1
il 27 febbraio 2015
al n. 6019 s. 1T.

Iscritto C.C.I.A.A. di BG
il 3 marzo 2015.



assenti giustificati i Consiglieri:

- **BARUFFI AUGUSTO** nato a Caravaggio (BG) il 18 giugno 1958, con residenza e domicilio fiscale in Bariano (BG), Via S. Francesco n. 1, codice fiscale BRF GST 58H18.B731Q;

- **COLUMPSI MARCO** nato a Treviglio (BG) il giorno 23 aprile 1987, con residenza e domicilio fiscale in Mozzanica (BG), Via Rino n. 9, codice fiscale CLM MRC 87D23 L400P;

- **MONTICELLI SARA GIOVANNA** nata a Treviglio (BG) il 7 gennaio 1980, con residenza e domicilio fiscale in Pagazzano (BG), Via Dante n. 164, codice fiscale MNT SGV 80A47 L400F;

**** i Comuni consorziati soci:**

- "**COMUNE DI ARCENE**", con sede in Arcene, piazza San Michele n. 7, codice fiscale 00657640165,

in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante signor FERRARI ELIO nato ad Arcene il 23 febbraio 1948, residente ad Arcene (BG) Via dell'Arcobaleno n. 12, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 4 ottobre 2012;

- "**COMUNE DI ARZAGO D'ADDA**" con sede in Arzago d'Adda (BG), piazza Indipendenza n. 2, codice fiscale 84003870163, in persona del Sindaco e legale rappresentante, signor RIVA GABRIELE nato a Treviglio (BG) il 12 aprile 1980, residente ad Arzago d'Adda (BG) Via Ten G. Adami n.13, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 8 luglio 2013;

- "**COMUNE DI BRIGNANO DI GERA D'ADDA**" con sede in Brignano di Gera d'Adda (BG), Via Vittorio Emanuele n.36/a, codice fiscale 84000930168, partita I-VA 00946350162, in persona del Sindaco e legale rappresentante, signora BOLANDRINI BEATRICE, nata a Bergamo il 29 dicembre 1975, residente a Brignano Gera d'Adda, Via Don V. Moro n. 35, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 5 giugno 2013;

- "**COMUNE DI CALVENZANO**" con sede in Calvenzano (BG), Piazza Vittorio Emanuele II n.6, codice fiscale 00246370167, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor BLINI ALDO nato a Calvenzano (BG) l'8 ottobre 1941, residente a Calvenzano (BG) Via Treviglio n.43, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12 luglio 2013,

- "**COMUNE DI CANONICA D'ADDA**", con sede in Canonica d'Adda (BG), Piazza del Comune n.3, Codice Fiscale 00342890167, in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante signora CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE nata a Vaprio d'Adda (MI) l'11 giugno 1962, residente a Canonica d'Adda (BG) Via Bergamo n. 59, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 16 aprile 2012;

- "**COMUNE DI CARAVAGGIO**", con sede in Piazza Garibaldi n. 9, codice fiscale 00272830167, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor PREVEDINI GIUSEPPE nato a Caravaggio (BG) il 3 giugno 1957, residente a Caravaggio Via degli Orti n.8, in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. 27 in data 11 luglio 2014;

- "**COMUNE DI CASIRATE D'ADDA**", con sede in Casirate d'Adda (BG), viale Massimo d'Azeglio n.5, codice fiscale 84002230161,

in persona del Sindaco e legale rappresentante signor FACCA' MAURO nato a Treviglio (BG) il 21 settembre 1970, residente a Casirate d'Adda (BG) Piazza Papa Giovanni XXIII n. 9,

in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. 47 in data 28 novembre 2012;

- "**COMUNE DI CASTEL ROZZONE**", con sede in Castel Rozzone (BG), piazza Castello n. 2, codice fiscale 84002990160, p.IVA 00946740164, in persona del Sindaco e legale rappresentante signora FINARDI GIUSEPPINA GIOVANNA nata a Castel Rozzone (BG) il 6 febbraio 1963, residente ivi in via XXV aprile n.6,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30 novembre 2012;

- "**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**", con sede in Fara Gera d'Adda (BG), Piazza Roma n.1, codice fiscale 00294190160, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor PECIS ARMANDO nato a Bergamo (BG) il 26 giugno 1965, residente a Fara Gera d'Adda, via Giuseppe Verdi n. 9,

in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. 44 in data 25 novembre 2013;

- "**COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI**", con sede in Fornovo San Giovanni (BG), Piazza San Giovanni n.1, codice fiscale 84002310161, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor DE VITA PIERLUIGI MARIA nato a Caravaggio (BG) il 19 settembre 1949, residente a Caravaggio (BG) Via Banfi n.19, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 21 dicembre 2013;

- "**COMUNE DI LURANO**", con sede in Lurano (BG), Viale Secco Suardo n.12, codice fiscale 84002970162, p.IVA 01428020166, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor BUGINI DIMITRI nato a Lurano (BG) il 2 ottobre 1958, residente ivi in via Meucci n.35,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 dicembre 2011;

- "**COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA**", con sede in Misano di Gera d'Adda (BG), via Roma n. 26, codice fiscale 00246380166, in persona del Sindaco e legale rappresentante signora PIROVANO DAISY nata a Romano di Lombardia (BG) il 19 dicembre 1977, residente a Misano di Gera d'Adda (BG) Via M. Merisi n. 13,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 7 agosto 2013;


- "**COMUNE DI MOZZANICA**" con sede in Mozzanica (BG), piazza Locatelli n. 5, codice fiscale 00307380162, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO nato a Mozzanica (BG) il 31 ottobre 1947, residente a Mozzanica (BG) Via Papa Giovanni XXIII n. 32,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 28 novembre 2013;

- "**COMUNE DI PAGAZZANO**" con sede in Pagazzano (BG), Via Roma n.256, codice fiscale 00670290162, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor MORIGGI RAFFAELE nato a Pagazzano (BG) il 24 novembre 1964, residente ivi Via Rossini n.294/F,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 23 dicembre 2013;

- "**COMUNE DI POGNANO**" con sede in Pognano (BG), Via Leonardo da Vinci n.12/A, codice fiscale 84002150161, in persona del Sindaco e legale rappresentan-



te signor MARCHETTI EDOARDO nato a Verdello (BG) il 25 maggio 1952, residente a Pognano (BG) via Leopardi n. 2/B,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 26 dicembre 2012;

- "**COMUNE DI PONTIROLO NUOVO**", con sede in Pontirolo Nuovo (BG), via Papa Giovanni XXIII n. 32, codice fiscale 00676850167, in persona del Sindaco e legale rappresentante signora BREVIARIO GIGLIOLA, sopra generalizzata,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 31 ottobre 2012;

- "**COMUNE DI SPIRANO**", con sede in Spirano (BG), Largo Europa sn., codice fiscale 00711080168, in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante signor MENOTTI GIANCARLO nato a Spirano (BG) il giorno 11 giugno 1943, residente ivi in via De Gasperi n. 10,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 27 dicembre 2012;

- "**COMUNE DI TREVIGLIO**", con sede in Treviglio (BG), Piazza Manara n.1, codice fiscale 00230810160, in persona del Sindaco e legale rappresentante signor PEZZONI GIUSEPPE nato a Romano di Lombardia (BG) il 25 novembre 1966, residente a Pagazzano (BG) Via Europa n. 81,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 25 febbraio 2014;

assente il Revisore Legale dr. **RIVOLTELLA ERMANNO nato a Ranica (BG) il 14 novembre 1969, iscritto all'Albo dei Revisori Legali con il n. 49824.

Agendo nella sua veste, il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed apre la trattazione dell'argomento sottoposto all'esame, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Il Presidente, quindi, illustra in maniera ampia ed esaustiva le modifiche proposte allo statuto sociale.

In particolare si propone:

Art.1: la sostituzione delle parole "l'esercizio di funzioni" con le parole "erogazioni di";

Art.4: n. 1: la sostituzione delle parole "esercizio di funzioni sociali" con le parole "erogazione di servizi sociali";

n. 1 secondo punto: l'eliminazione della frase "la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengono opportuno conferire all'Azienda", sopprimendo di conseguenza l'intero secondo punto;

n. 1 terzo punto: l'aggiunta al termine della frase delle parole "per la cui erogazione gli enti consorziati ritengono opportuno avvalersi dell'azienda";

n. 2: la sostituzione delle parole "esercizio di funzioni" con la parola "erogazione";

n. 2 primo punto: la sostituzione del precedente capoverso con "Gestire i finanziamenti messi a disposizione degli enti consorziati o da enti terzi, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Treviglio".

Art. 5 n. 2 terzo capoverso: l'eliminazione delle parole "anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit";

Art. 10: n.1 terzo punto: la sostituzione del precedente capoverso con "Finanziamenti specifici per l'erogazione e gestione di servizi che gli enti consorziati ritengono opportuno conferire all'azienda";

Art. 30 Contabilità e Bilancio

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 31 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

Art. 32 Recesso

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Scioglimento

Art. 34 Controversie tra gli Enti consorziati

Art. 35 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

I 18 (diciotto) Comuni dell'ambito distrettuale di Treviglio ARCENE, ARZAGO D'ADDA, BRIGNANO GERA D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, FARA GERA D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI, LURANO, MISANO DI GERA D'ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO, PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per erogazioni di attività e servizi definiti dal successivo art.4.

Art 2

Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale di Treviglio.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

Art. 3

Denominazione - Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Risorsa Sociale Gera d'Adda Azienda Speciale Consortile" in breve "Risorsa Sociale Gera d'Adda".
2. La sede legale dell'Azienda è in Caravaggio, Piazza Garibaldi n.9, presso il Palazzo Municipale del Comune di Caravaggio.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4

Finalità

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'erogazione di servizi sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più in genera-

le, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

. la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Treviglio;

. la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, socio-sanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, per la cui erogazione gli enti consorziati ritengano opportuno avvalersi dell'azienda;

. la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. L'Azienda, nell'erogazione e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

. Gestire i finanziamenti messi a disposizione degli enti consorziati o da enti terzi, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Treviglio;

. assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.

. favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.

. sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.

. sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

3. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

4. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art. 5

Gestione dei Servizi

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.

2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni,
- tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative,
- attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

3. L'Azienda può accedere in via non suppletiva a rapporti di volontariato in-



dividuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2037 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art 7

Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta centesimi) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.

Art. 8

Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Gli enti consorziati sono titolari di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31 dicembre 2006, come di seguito indicato:

<u>COMUNE</u>	<u>N°ABITANTI AL 31.12.2006</u>	<u>QUOTA % COMUNE</u>
ARCENE	4636	4,46
ARZAGO	2736	2,63
BRIGNANO G. D'ADDA	5310	5,11
CALVENZANO	3779	3,64
CANONICA	4158	4,01
CARAVAGGIO	15256	14,70
CASIRATE D'ADDA	3662	3,52
CASTEL ROZZONE	2837	2,73
FARA GERA D'ADDA	7537	7,26
FORNOVO	3029	2,92
LURANO	2298	2,21
MISANO	3006	2,90
MOZZANICA	4350	4,19
PAGAZZANO	2018	1,94
POGNANO	1442	1,39
PONTIROLO	4770	4,60
SPIRANO	5180	4,99
TREVIGLIO	27756	26,80
TOTALE popolazione ambito	103.760	100

Art 9

Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede triennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi
 - b) nuove ammissioni
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art 10

Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - . Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali/ 328, Fondo Sociale Regionale, Fondi dei Comuni)
 - . Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
 - Finanziamenti specifici per l'erogazione e gestione di servizi che gli enti consorziati ritengono opportuno conferire all'azienda
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. Finanziamenti specifici per l'erogazione e gestione di servizi che gli enti consorziati ritengono opportuno conferire all'azienda

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11


Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Treviglio (Assemblea dei Sindaci – Coordinamento Politico. d'Ambito – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per



scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

4. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea Consortile

1. — L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. l'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
 - III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - IV. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - V. stabilisce l'entità del rimborso spese per gli amministratori e le indennità per i revisori dei conti;
 - VI. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
 - VIII. esprime l'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
 - IX. istituisce la sede dell'Azienda Speciale Consortile;
 - X. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - XI. determina le quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
 - XII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XIII. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
 - XIV. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
3. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
4. le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

Art. 14

Funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
3. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3. sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita **in prima** convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.

6. Ciascun componente dispone di un voto il quale ha valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato.

7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole dei 2/3 delle quote di partecipazione detenute da tutti gli Enti consorziati. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.

8. Nei casi di cui all'art. 13 comma 2. lettere I./II./III.VII è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:

I. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;

II. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dai componenti presenti.

Nei casi di cui all'art. 13 comma 2. lettere VI.VIII./X./XI/XIV è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:

III. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;

IV. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione degli aventi diritto.

9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.

10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorchè le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun componente dispone di un voto.

11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da sette membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono n. 7 (sette), così come di seguito indicato:

2 (due) componenti in rappresentanza dei comuni di Caravaggio e Treviglio;

1 (uno) componente indicato dai Comuni Canonica d'Adda, Pontirolo, Fara Gera d'Adda;

1 (uno) componente indicato dai comuni di Arcene, Pognano, Lurano, Castel



Rozzone;

1 (uno) componente indicato dai comuni di Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda;

1 (uno) componente indicato dai comuni di Spirano, Brignano Gera d'Adda, Paggazzano;

1 (uno) componente indicato dai comuni di Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale

Consortile con votazione palese;

4. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione sindaci, assessori e consiglieri comunali.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 16

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori e i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.

Art. 17

Cessazione — revoca — decadenza — dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- per scadenza
- per dimissioni;
- per revoca.

2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di tre consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.

5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 18

Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) nomina il Direttore Generale;
 - b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard servizio ...);
 - c) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
 - d) propone il Budget all'Assemblea Consortile;
 - e) propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
 - f) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
 - g) approva il Regolamento di Organizzazione e il proprio Regolamento di Funzionamento;
 - h) approva il Regolamento di Contabilità;
 - h) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - i) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Art. 19


Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di tre componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
8. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art.20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne man-



tiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;

e) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;

f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Art. 21

Rimborso spese

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese forfetario, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un componente, iscritto all'apposito albo, nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

2. Il revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i quali ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale e/o Provinciale.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;

b) esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;

d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Collegio dei revisori dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 23

Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.

2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per

scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.

3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.

4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

Art. 24

Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.

2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.

3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art.25, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.


Art 25

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.

2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda Speciale Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
- c) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
- f) stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di



unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;

- g) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- h) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- i) conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
- l) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- m) provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione.
- n) provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
- o) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
- p) gestisce le relazioni sindacali;
- q) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- r) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

Art 26

Il Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art 27

Personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
2. Il personale degli Enti consorziati e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.
3. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collabora-

zione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

4. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Art 28

Segretario dell'Azienda Speciale Consortile

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale o ad un dipendente dell'Azienda Speciale Consortile con funzioni direttive ad esso delegate.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 29

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.


Art 30

Contabilità e Bilancio

1. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - * il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - * il Bilancio di esercizio;
 - * il Conto Consuntivo.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.
4. L'Assemblea Consortile delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
5. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
6. L'Azienda Speciale Consortile adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - I il libro giornale;
 - II il libro degli inventari;
 - III il libro dei cespiti ammortizzabili;
 - IV il repertorio dei contratti.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 31



Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

1. L'Azienda Speciale Consortile delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consorziati, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 32

Recesso disciplinare

1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 33 commi 4-5-6-7.
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
I per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
II per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
III per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
IV per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai 18 singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente degli Enti dell'Azienda Speciale Consortile cessato, ritorna nell'organico dell'Ente di appartenenza, mentre per il personale assunto direttamente dall'Azienda Speciale Consortile lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.
8. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 34

Controversie tra gli Enti consorziati


Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle Statuto, viene rimessa alla determinazione del Giudice Ordinario competente, previo tentativo di soluzione arbitrale, ove consentito dalla Legge. L'arbitro sarà nominato dall'ufficio "Camera arbitrale - Servizio regolazione del mercato" della Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Azienda, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Azienda. La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'organo arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, in quanto consentite dalla Legge.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.


Firmato: Gigliola Breviaro. Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso della
parte in esenzione da bollo.

Caravaggio, Galleria del Teatro n. 2,

05 MAR. 2015



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is highly stylized and cursive. The seal is circular and contains the text "NOTAIO" at the top and "CANTÙ" at the bottom, with a central emblem. The signature overlaps the seal, crossing through its center.